



COMPENSORIO ALTO GARDA E LEDRO

38066 Riva del Garda (TN) - Via Rosmini, 5/b
Telefono: 0464.571711

Regolamento dell'ASSEMBLEA COMPENSORIALE

Adottato dall'Assemblea Compensoriale nella seduta del 06 aprile 1974 con deliberazione n.1

**Approvato dalla Giunta Provinciale di Trento nella seduta del 14 giugno 1974
con deliberazione n.165/1-L (esaminata senza osservazioni)**

versione impaginata e stampata nel luglio 2004

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA COMPRESORIALE

ART. 1

L'esercizio delle funzioni dell'Assemblea Comprensoriale del COMPRESORIO ALTO GARDA E LEDRO è disciplinato dal presente Regolamento e dalla Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni.

D I S C I P L I N A

ART. 2

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Il Presidente, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei membri in carica ne facciano richiesta, convoca l'Assemblea Comprensoriale mediante lettera raccomandata da consegnarsi all'Ufficio Postale almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione e la presiede.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, ne fa le veci il membro più anziano del Consiglio Direttivo o, in mancanza dei componenti del Direttivo, il membro anziano dell'Assemblea.

ART. 3

POTERE DISCREZIONALE DEL PRESIDENTE

Chi presiede l'adunanza dell'Assemblea è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE - RICHIAMO ALL'ORDINE - CENSURA

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, fa osservare il Regolamento, dà facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, constata e proclama l'esito delle votazioni.

Se un componente turba l'ordine dei lavori e pronuncia parole offensive, il Presidente lo richiama all'ordine.

Il Componente può dare spiegazioni all'Assemblea.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può proporre all'Assemblea la censura.

Udite le spiegazioni del componente, la proposta del Presidente è subito messa ai voti, senza discussioni, per alzata di mano.

Anche indipendentemente da precedenti richiami, la censura può essere proposta dal Presidente quando un componente provochi tumulti o disordini nell'Assemblea e trascenda ad oltraggio o a vie di fatto.

ART. 5

TUMULTI NELL'AULA

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi minaccia la sospensione.

Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie.

In quest'ultimo caso l'Assemblea è convocata nei modi di legge.

ART. 6

DISCIPLINA DEL PUBBLICO

Le persone che nella parte riservata al pubblico assistano alla seduta, devono essere disarmate, rimanere a capo scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualunque segno di approvazione e disapprovazione.

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordini e anche ordinare l'arresto a norma dell'art. 297 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1915.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo e quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula o quella parte di aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato o dove l'ordine sia stato turbato. Nell'aula non possono essere riammessi gli espulsi.

ART. 7

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte di aula riservata all'Assemblea.

Oltre il Segretario, gli impiegati ed altri uscieri addetti al servizio, potrà, a seconda delle esigenze, delle materie in discussione - essere ammessa, di volta in volta, la presenza di determinati esperti.

I giornalisti resocontisti prenderanno posto nell'apposito banco.

ART. 8

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute dell'Assemblea Comprensoriale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, per legge, sia altrimenti stabilito.

ART. 9

RINVIO DELLA DISCUSSIONE

Quando la seduta viene rinviata ad altra data fissa, verranno avvertiti solo i componenti che risultano assenti al momento della sospensione. ",

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 10

APERTURA DELLE ADUNANZE

L'adunanza dell'Assemblea si apre puntualmente all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Essa diviene valida, agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale.

Il numero legale è accertato dal Presidente mediante l'appello nominale dei rappresentanti.'

ART. 11

PROCEDURA PER LA SECONDA CONVOCAZIONE

Quando, in seguito alla convocazione dell'Assemblea, la seduta non possa avere luogo per la mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto, quella che succede ad una precedente in cui non potè farsi luogo a delibera per mancanza del numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati dall'art. 11 dello Statuto Comprensoriale.

Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che rendasi necessario, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli componenti non presenti al momento della sospensione della prima seduta.

ART. 12

COMPUTO DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE

I componenti che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

I componenti che escano dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario per rendere legale l'Adunanza.

ART. 13

DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

All'inizio della seduta, l'Assemblea designa alle funzioni di scrutatore per le votazioni, tanto pubbliche che segrete, due componenti di cui almeno uno in quanto possibile appartenente alla minoranza.

ART. 14

FUNZIONI DI SEGRETARIO

Il Segretario nominato formalmente dal Consiglio Direttivo è Segretario dell'Assemblea Comprensoriale.

L'Assemblea può scegliere uno dei membri a fare le funzioni di Segretario, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

In tal caso il Segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione o la deliberazione.

L'esclusione del Segretario è obbligatoria, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 24 della Legge Regionale 31.03.1971, n. 6.

Del pari l'Assemblea può scegliere uno dei suoi membri per le funzioni di Segretario quando questi risulti improvvisamente impedito.

ART. 15

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

I componenti che intendano parlare sopra una proposta scritta all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale dà la parola secondo l'ordine delle domande.

ART. 16

DIVIETO DI DISCUSSIONI E DIALOGHI

I componenti parlano normalmente dal proprio posto rivolti al Presidente anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di precedenti oratori.

Non sono ammesse discussioni e dialoghi ad alta voce.

ART. 17

LIMITAZIONE DEI DISCORSI

I componenti che abbiano ottenuto la parola possono parlare nell'ordine di quindici (15) minuti.

ART. 18

DIVIETO DI INTERRUZIONI E DI DIVAGAZIONI

Nessun componente può parlare più di due volte nella discussione di uno stesso argomento tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale.

Ogni intervento deve riguardare unicamente l'argomento in discussione e non sono ammesse divulgazioni.

A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.

ART. 19

RICHIESTA DELLA PAROLA PER FATTO PERSONALE

E' fatto personale l'esser attaccato nella propria condotta ed il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi domanda la parola, per fatto personale, deve indicare in che cosa tale fatto si concreti.

Il Presidente valuta se sussistono gli estremi del fatto personale. Se un componente insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide l'Assemblea, senza discussioni, per alzata di mano.

ART. 20

INTERDIZIONE DELLA PAROLA

Il Presidente, dopo aver richiamato per due volte un oratore all'argomento in discussione, gli interdice la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.

Se l'oratore insiste, l'Assemblea decide, senza discussione, per alzata di mano.

ART. 21

PRECEDENZA DEI RICHIAMI AL REGOLAMENTO, ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ogni componente può sempre far richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno.

I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

La decisione dell'Assemblea, ove occorra, avviene mediante votazione per alzata di mano.

ART. 22

PROPOSIZIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale (cioè se un dato argomento debba o non debba discutersi) e la questione sospensiva (cioè se la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi) vanno proposte da due componenti prima che si inizi la discussione.

La votazione è fatta per alzata di mano.

ART. 23

ORDINE DELLE PROPOSTE DA DELIBERARE - ASSENTIMENTO TACITO DELL'ASSEMBLEA

Il Direttivo stabilisce le materie da trattarsi nelle adunanze dell'Assemblea, iscrivendo nell'ordine del giorno dei lavori, prima le eventuali proposte dell'autorità tutoria, poi di norma, le interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute fino a quel

momento in ordine di presentazione, infine le proposte del Consiglio Direttivo e dei componenti dell'Assemblea.

L'ordine degli affari da trattare potrà essere modificato solo con decisione dell'Assemblea.

ART. 24

DIVIETO DI DELIBERARE SU PROPOSTE ESTRANEE ALL'OGGETTO DELLA, CONVOCAZIONE

L'Assemblea nelle sue adunanze non può deliberare su argomenti che non siano inclusi nell'ordine del giorno.

ART. 25

ECCEZIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA ISCRIZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO PER TALUNE PROPOSTE

E' fatta eccezione alla norma di cui all'articolo precedente per le proposte tese a provocare una manifestazione di sentimenti dell'Assemblea su fatti di notevole importanza e risonanza.

Le relative proposte possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o dai singoli componenti.

L'Assemblea decide sulla ammissibilità della proposta a maggioranza dei presenti.

ART. 26

PRESENTAZIONE DI ALTRE PROPOSTE

Prima che si inizi la discussione di una proposta e nel corso della discussione della medesima, possono essere presentate da ciascun componente altre proposte concernenti l'argomento, che saranno votate subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

ART. 27

LETTURA DI RELAZIONI ILLUSTRATIVE DELLE PROPOSTE

Prima che si inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Consiglio Direttivo ovvero da una Commissione all'uopo nominata dall'Assemblea, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione medesima.

Quindi il componente o il relatore può svolgerne le ragioni ed infine sono ammessi a parlarne gli altri componenti nell'ordine in cui abbiano chiesto la parola.

ART. 28

ORDINE DI DISCUSSIONE DELLE CONTROPROPOSTE

L'alternativa alle proposte, quelle cioè che non hanno carattere di vero emendamento alla proposta in discussione, non possono essere discusse se non dopo che questa sia stata respinta.

ART. 29

CONSEGNA AL PRESIDENTE DELLE PROPOSTE E DEGLI EMENDAMENTI

Le proposte e gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente.

P R O P O S T E E D E M E N D A M E N T I

Quando siano stati proposti emendamenti, precede la votazione sugli emendamenti stessi a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi; poi gli aggiuntivi.

ART. 30

RINUNCIA ALLA PROPOSTA E ALL'EMENDAMENTO

Se un componente rinuncia alla proposta od emendamento, ogni altro componente può farli propri e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.

ART. 31

DICHIARAZIONE DI VOTO ED ORDINE DELLE VOTAZIONI

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i cinque (5) minuti per ciascun oratore.

La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui l'Assemblea ritenga necessario procedere alla votazione per singole parti o articoli o capitoli o voci.

ART. 32

FORMA DELLA VOTAZIONE

I componenti votano per alzata di mano o per appello nominale ad alta voce.

Si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni nei soli casi e con le procedure previste dalla Legge.

ART. 33

ESPRESSIONE DEL VOTO PER ALZATA DI MANO

L'espressione del voto palese si effettua di regola per alzata di mano.

Quando la votazione è per alzata di mano, i componenti che si astengono dal votare e desiderano che il motivo della loro astensione sia messo a verbale, debbono dichiararlo prima che si passi alla votazione.

ART. 34

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del sì e del no e fa procedere all'appello dei componenti.

Il Segretario e gli scrutatori prendono nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni e li comunicano al Presidente.

ART. 35

PROCEDURA DELLE VOTAZIONI PER SCRUTINIO SEGRETO

Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede. Il Presidente fa consegnare la scheda a ciascun componente, avvertendo della dichiarazione che vi può essere iscritta ed illustrandone il significato. Indi ordina l'appello e ciascun componente deposita nell'urna la propria scheda.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario e dei due scrutatori, procede allo spoglio delle schede, che devono risultare nello stesso numero dei votanti.

Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda, oltre alla dichiarazione di cui al comma primo, e possono servire ad individuare il votante, determinano la nullità del voto.

Quando si eleggano persone in numero determinato, i nomi segnati in eccedenza a tale numero di considerano non apposti. Nel caso di irregolarità, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Delle eventuali irregolarità si dovrà far cenno nel verbale.

ART. 36

SCHEDE CESTINATE O ANNULLATE

Quando hanno luogo votazioni a scrutinio, le schede per qualsiasi motivo cestinate e annullate, debbono essere vidimate dal Presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal Segretario e debbono essere conservate in archivio almeno fino ad avvenuta esecutività della deliberazione.

ART. 37

DIVIETO DELLA PAROLA DURANTE LA VOTAZIONE

Iniziata che sia la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione dell'esito della votazione, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento, relativo alle modalità della votazione in corso.

ART. 38

PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza di due scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

Il risultato della votazione dell'Assemblea è proclamato con la formula. "L'Assemblea approva" e "L'Assemblea non approva".

ART. 39

APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Salvo per i casi espressamente previsti dalla Legge e dallo Statuto in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni deliberazione dell'Assemblea si intende adottata quando abbia raccolto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 40

REVOCA DI DELIBERAZIONI PRECEDENTI

Le deliberazioni che comportino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

ART. 41

FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE E MOZIONI

I componenti possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano indirettamente la vita e l'attività del Comprensorio.

ART. 42

CONTENUTO E FORMA DELLE INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Presidente o al Consiglio Direttivo: se tale informazione sia esatta, se intendano comunicare determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività degli organi comprensoriali.

L'interrogazione è presentata per iscritto anche senza motivazione.

ART. 43

ISCRIZIONE DELLE INTERROGAZIONI NELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI

Le interrogazioni e le interpellanze, nell'ordine di presentazione, sono poste nell'ordine del giorno dei lavori nella prima seduta dopo la presentazione, indicandone l'oggetto.

ART. 44

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

Prima di trattare l'argomento concernente le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il Presidente ne dà o fa dare lettura.

E' facoltà dell'interrogante di illustrare l'interrogazione parlando normalmente per non più di cinque (5) minuti.

Il Consiglio risponde immediatamente. il tempo assegnato per la risposta è, di norma, di cinque (5) minuti. Qualora il Consiglio dichiari di dover differire la risposta, dovrà provvedersi, di massima, nella successiva seduta.

L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente senza giustificazione quando arriva il suo turno.

ART. 45

REPLICA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO SU INTERROGAZIONI

L'interrogante può replicare per non più di cinque (5) minuti alle dichiarazioni del Consiglio solo per dichiarare e motivare se egli sia o no soddisfatto.

ART. 46

INTERROGAZIONI URGENTI

Sulla richiesta del componente che a una sua interrogazione da iscriversi all'ordine del giorno dei lavori sia riconosciuto carattere d'urgenza, giudica il Presidente il quale, nell'affermativa, dispone che venga data risposta nella prima seduta.

Il Consiglio può tuttavia differire la risposta alla seduta successiva indicandone i motivi.

Spetta sempre all'interrogante il diritto di replicare nei limiti di cui all'articolo precedente.

ART. 47

RISPOSTA SCRITTA ALLE INTERROGAZIONI

Nel presentare una interrogazione, il componente dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso entro quindici (15) giorni il Consiglio dà risposta scritta all'interrogante.

La risposta è comunicata all'Assemblea nella successiva riunione.

L'interrogante può solo dichiarare se è soddisfatto o meno nei termini dell'art. 46.'

ART. 48

CONTENUTO E FORMA DELL'INTERPELLANZA

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente e al Consiglio Direttivo circa i motivi o gli intendimenti della loro azione.

Essa è presentata per iscritto anche senza motivazione.

ART. 49

ISCRIZIONE DELLE INTERPELLANZE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI

Le interpellanze sono iscritte, nell'ordine del giorno dei lavori secondo le norme stabilite per le interrogazioni.

ART. 50 .,

FISSAZIONE DEL GIORNO DI SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

In ogni seduta il Presidente dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte nell'ordine del giorno dei lavori.

Il Consiglio risponde immediatamente, eccetto che dichiararsi di dover differire la risposta.

In tal caso l'Assemblea, sentito il Consiglio direttivo e gli interpellanti, decide peralzata di mano e senza discussione, entro quale termine le interpellanze debbano essere svolte.

Il Consiglio ha sempre facoltà, ove non sorga opposizione, di rispondere a qualsiasi interpellanza con precedenza sulle altre, semprechè l'interpellante sia presente.

In caso di opposizione è concessa la parola ad un oratore a favore e ad uno contro, ciascuno per non più di cinque (5) minuti, dopodiché l'Assemblea decide.

L'interpellanza si intende ritirata se l'interpellante non si trovi presente senza giustificazione, quando arriva il suo turno.

ART. 51

SVOLGIMENTO DELLA INTERPELLANZA

L'interpellante o il primo degli interpellanti, nel caso che questi siano più di uno, ha facoltà di svolgere e illustrare il contenuto della sua interpellanza per un tempo non eccedente normalmente i 20 minuti. La risposta del Consiglio ,è di norma contenuta in 15 minuti.

ART. 52

TRATTAZIONE DELLE INTERPELLANZE E DELLE INTERROGAZIONI

Su richiesta del Presidente e dei componenti interessati e semprechè l'Assemblea lo consenta, interpellanze ed interrogazioni relative ai fatti o argomenti identici e strettamente connessi, sono svolte contemporaneamente.

ART. 53

PRESENTAZIONE MOZIONI

Dopo le dichiarazioni conclusive del Consiglio, se l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare all'Assemblea una mozione.

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, qualsiasi componente può presentare una mozione, sull'argomento oggetto dell'interpellanza.

Se il contenuto della mozione lo consente, questa può essere messa ai voti anche suddividendone il testo, però su richiesta di almeno tre componenti.

ART. 54.

CONTENUTO E FORMA DELLE MOZIONI

Ogni componente può presentare una mozione tesa a promuovere una deliberazione su un determinato oggetto da parte dell'Assemblea.

La mozione deve essere firmata almeno da tre rappresentanti.

ART. 55

INSERZIONI DELLE MOZIONI NELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI

Le mozioni sono iscritte nell'ordine del giorno dei lavori nella prima adunanza consiliare successiva alla loro presentazione, indicandone l'oggetto.

ART. 56

DISCUSSIONE DI MOZIONI RELATIVE A FATTI O OGGETTI IDENTICI O CONNESSI

Qualora l'Assemblea consenta più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione.

In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, è concessa la parola al proponente della mozione che si discute e successivamente ad un proponente di ciascuna delle mozioni ritirate.

ART. 57

PROCEDURA DELLE MOZIONI SULLE INTERPELLANZE

Nell'ordine del giorno dei lavori le mozioni hanno la precedenza sulle interrogazioni e sulle interpellanze che si riferiscano allo stesso oggetto.

In tal caso gli interroganti possono rinunciare alle loro interrogazioni e interpellanze ed hanno la parola sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate a norma del precedente articolo.

ART. 58

DISCUSSIONE DELLE MOZIONI

Alle discussioni delle mozioni si applicano le disposizioni relative alla validità ed allo svolgimento delle sedute assembleari.

DEI PROCESSI VERBALI

ART. 59

Delle sedute viene redatto processo verbale che deve contenere i nomi dei presenti, i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

Il verbale delle sedute non pubbliche deve contenere solo il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la constatazione del voto.

Per quanto non previsto, si richiamano le norme dell'art. 37 della Legge Regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

ART. 60

Ogni componente ha diritto che nel verbale si faccia breve menzione di sue eventuali dichiarazioni e si faccia figurare il suo voto.

Le dichiarazioni di cui si chiede la verbalizzazione integrale devono essere presentate scritte e saranno allegate al verbale.

ART. 61

Al principio di ogni adunanza l'Assemblea procede all'approvazione del verbale della precedente seduta.

Se il testo è stato distribuito in copia ai componenti, il verbale viene dato per letto ed approvato per alzata di mano.

ART. 62

Ogni componente presente nella seduta di cui si approva il verbale ha diritto in sede di approvazione di chiedere le opportune modificazioni.

ART. 63

PROCEDURA DELLE RETTIFICAZIONI DEL VERBALE

Ogni componente può proporre rettificazioni senza entrare in alcun modo nel merito della discussione.

Durante la discussione per decidere, su rettifiche da apportarsi al verbale, il silenzio dell'Assemblea sulle richieste di rettifica, vale per consenso.

Se vi è opposizione, è data la parola per ciascuna richiesta di rettifica all'opponente o ad uno tra gli opposenti e ad un altro oratore in senso contrario, per non più di cinque (5) minuti ciascuno; indi l'Assemblea vota, per alzata di mano, dopodiché il Presidente proclama l'approvazione delle eventuali rettifiche deliberate, confermando il resto del proposto verbale.

ART. 64..

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Segretario e da un componente che viene designato dall'Assemblea.

ART. 65

REGISTRAZIONI

Nelle sedute pubbliche gli interventi dei componenti possono essere registrati su nastro che è tenuto a disposizione dei componenti fino all'approvazione del verbale da parte dell'Assemblea.-

ART. 66

REDAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI ASSEMBLEARI

Tutti gli atti e provvedimenti dell'Assemblea sono redatti e depositati nell'archivio del Comprensorio a cura del Segretario.

C O M M I S S I O N I

ART. 67

L'Assemblea può nominare Commissioni per lo studio di particolari affari o questioni per compiere lavori preparatori.

.Alla nomina provvede l'Assemblea tenendo eventualmente conto della consistenza delle unità insediative.

Le Commissioni hanno facoltà di chiamare per lo studio di particolari questioni, funzionari di Enti Pubblici e tecnici estranei, senza voto deliberativo.

ART. 68

ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

La Commissione è convocata dal suo Presidente anche su richiesta di almeno due membri.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti con un minimo di tre.

I membri della Commissione decadono quando non intervengano a due sedute senza giustificato motivo.

ART. 69

NOMINA DEI RELATORI

Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore che potrà riferire per iscritto o verbalmente.

E' sempre facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.

ART. 70

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Le Commissioni debbono riferire sugli affari e sulle questioni ad esse deferite, nel termine stabilito all'atto della loro nomina, salvo proroga da concedersi su richiesta motivata.

La distribuzione delle relazioni da presentarsi all'Assemblea deve avvenire almeno due giorni prima della discussione.

ART. 71

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Le Commissioni possono decidere che, per determinate notizie, documenti e discussioni, i loro componenti siano vincolati a segreto.

Il presente Regolamento è stato adottato dall'Assemblea Comprensoriale nella seduta del 06 aprile 1974 con deliberazione n.1.

Il PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Giunta Provinciale di Trento nella seduta del 14 giugno 1974 con deliberazione n.165/1-L (esaminata senza osservazioni).

Il PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

Il presente Regolamento è .stata pubblicato all'Albo Pretorio del Comune Capo - Consorzio.

Il SEGRETARIO

Visto. il Presidente

S O M M A R I O

ART. 1.....	1
D I S C I P L I N A.....	1
ART. 2.....	1
PRESIDENZA DELLE SEDUTE.....	1
ART. 3.....	1
POTERE DISCREZIONALE DEL PRESIDENTE.....	1
ART. 4.....	1
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE - RICHIAMO ALL'ORDINE - CENSURA.....	1
ART. 5.....	1
TUMULTI NELL'AULA.....	1
ART. 6.....	1
DISCIPLINA DEL PUBBLICO.....	1
ART. 7.....	2
DISCIPLINA DELLE SEDUTE.....	2
ART.8.....	2
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.....	2
ART.9.....	2
RINVIO DELLA DISCUSSIONE.....	2
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.....	2
ART. 10.....	2
APERTURA DELLE ADUNANZE.....	2
ART. 11.....	2
PROCEDURA PER LA SECONDA CONVOCAZIONE.....	2
ART. 12.....	2
COMPUTO DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE.....	2
ART. 13.....	2
DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI.....	2
ART. 14.....	2
FUNZIONI DI SEGRETARIO.....	2
ART. 15.....	3
ORDINE DELLA DISCUSSIONE.....	3
ART. 16.....	3
DIVIETO DI DISCUSSIONI E DIALOGHI.....	3
ART. 17.....	3
LIMITAZIONE DEI DISCORSI.....	3
ART. 18.....	3
DIVIETO DI INTERRUZIONI E DI DIVAGAZIONI.....	3
ART. 19.....	3
RICHIESTA DELLA PAROLA PER FATTO PERSONALE.....	3
ART. 20.....	3
INTERDIZIONE DELLA PAROLA.....	3
ART. 21.....	3
PRECEDENZA DEI RICHIAMI AL REGOLAMENTO, ALL'ORDINE DEL GIORNO.....	3
ART. 22.....	3
PROPOSIZIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA.....	3
ART. 23.....	3
ORDINE DELLE PROPOSTE DA DELIBERARE - ASSENTIMENTO TACITO DELL'ASSEMBLEA.....	3
ART. 24.....	4
DIVIETO DI DELIBERARE SU PROPOSTE ESTRANEE ALL'OGGETTO DELLA, CONVOCAZIONE.....	4
ART. 25.....	4
ECCEZIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA ISCRIZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO PER TALUNE PROPOSTE.....	4
ART. 26.....	4
PRESENTAZIONE DI ALTRE PROPOSTE.....	4
ART. 27.....	4
LETTURA DI RELAZIONI ILLUSTRATIVE DELLE PROPOSTE.....	4
ART. 28.....	4
ORDINE DI DISCUSSIONE DELLE CONTROPROPOSTE.....	4
ART. 29.....	4
CONSEGNA AL PRESIDENTE DELLE PROPOSTE E DEGLI EMENDAMENTI.....	4
P R O P O S T E E D E M E N D A M E N T I.....	4
ART. 30.....	4
RINUNCIA ALLA PROPOSTA E ALL'EMENDAMENTO.....	4

ART. 31	4
DICHIARAZIONE DI VOTO ED ORDINE DELLE VOTAZIONI	4
ART. 32	5
FORMA DELLA VOTAZIONE	5
ART. 33	5
ESPRESSIONE DEL VOTO PER ALZATA DI MANO	5
ART. 34	5
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE	5
ART. 35	5
PROCEDURA DELLE VOTAZIONI PER SCRUTINIO SEGRETO	5
ART. 36	5
SCHEDE CESTINATE O ANNULLATE	5
ART. 37	5
DIVIETO DELLA PAROLA DURANTE LA VOTAZIONE	5
ART. 38	5
PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI	5
ART. 39	5
APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	5
ART. 40	6
REVOCA DI DELIBERAZIONI PRECEDENTI	6
INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI	6
ART. 41	6
FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE E MOZIONI	6
ART. 42	6
CONTENUTO E FORMA DELLE INTERROGAZIONI	6
ART. 43	6
ISCRIZIONE DELLE INTERROGAZIONI NELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI	6
ART. 44	6
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI	6
ART. 45	6
REPLICA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO SU INTERROGAZIONI	6
ART. 46	6
INTERROGAZIONI URGENTI	6
ART. 47	6
RISPOSTA SCRITTA ALLE INTERROGAZIONI	6
ART. 48	7
CONTENUTO E FORMA DELL'INTERPELLANZA	7
ART. 49	7
ISCRIZIONE DELLE INTERPELLANZE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI	7
ART. 50	7
FISSAZIONE DEL GIORNO DI SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE	7
ART. 51	7
SVOLGIMENTO DELLA INTERPELLANZA	7
ART. 52	7
TRATTAZIONE DELLE INTERPELLANZE E DELLE INTERROGAZIONI	7
ART. 53	7
PRESENTAZIONE MOZIONI	7
ART. 54	7
CONTENUTO E FORMA DELLE MOZIONI	7
ART. 55	7
INSERZIONI DELLE MOZIONI NELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI	7
ART. 56	7
DISCUSSIONE DI MOZIONI RELATIVE A FATTI 0 OGGETTI IDENTICI 0 CONNESSI	7
ART. 57	8
PROCEDURA DELLE MOZIONI SULLE INTERPELLANZE	8
ART. 58	8
DISCUSSIONE DELLE MOZIONI	8
DEI PROCESSI VERBALI	8
ART. 59	8
ART. 60	8
ART. 61	8
ART. 62	8
ART. 63	8

PROCEDURA DELLE RETTIFICAZIONI DEL VERBALE	8
ART. 64..	8
SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE.....	8
ART. 65	8
REGISTRAZIONI	8
ART. 66	9
REDAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI ASSEMBLEARI	9
C O M M I S S I O N I.....	9
ART. 67	9
ART. 68	9
ADUNANZE DELLE COMMISSIONI.....	9
ART. 69	9
NOMINA DEI RELATORI	9
ART. 70	9
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE	9
ART. 71	9
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE	9